

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 505)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PLEBE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1972

### Costituzione e finanziamento dell'Istituto « Santino Caramella » di Palermo

ONOREVOLI SENATORI. — Da più di dieci anni Palermo è divenuta centro di iniziative sempre più importanti nel campo degli studi medievalistici e in quello degli studi di estetica. Un centro di studi sorto nel 1961 ha avviato, con un iniziale finanziamento stabilito dalla legge 27 giugno 1961, n. 548, l'edizione nazionale degli scritti e del carteggio di Michele Amari, e attorno a quest'iniziativa si è raccolta una nutrita serie di studi e di attività nel campo del Medioevo. Una risonanza ancor maggiore hanno avuto i due Congressi internazionali di estetica dello spettacolo, organizzati dall'apposito Istituto di estetica, che ha pure dato vita a numerosi incontri, dibattiti, conferenze. La cultura italiana ha tratto non poco giovamento da queste iniziative palermitane, che, mentre hanno polarizzato verso queste due specializzazioni la più viva cultura siciliana, hanno giovato alla vitalità del nostro mondo intellettuale.

Nello sfondo di tale attività operava da anni una delle figure più note, in campo in-

ternazionale, della cultura italiana, Santino Caramella, studioso insigne sia del pensiero medievale sia dell'estetica e della filosofia moderna. Dopo la sua scomparsa, nel gennaio 1972, si poté profilare l'opportunità di una fondazione che provvedesse a un'edizione nazionale delle sue opere e del suo prezioso carteggio (con Piero Gobetti, Benedetto Croce, Giovanni Gentile e gli intellettuali italiani più attivi della prima metà del secolo). Senonchè questa circostanza ha messo in luce come la dispersione delle attività culturali palermitane (sia pur nei settori sopradetti) in iniziative isolate e slegate non permetta di costituire un organismo unitario, il quale solo consentirebbe sia la conservazione e la custodia del patrimonio bibliografico e archivistico, spesso prezioso, raccolti attorno a questi gruppi di studi, sia un aggiornamento e reperimento dell'ulteriore materiale necessario al fiorire di questi studi, sia una pubblicazione organica e non dispersiva degli scritti esistenti e degli atti dei congressi e dei convegni, sia la promozione e lo sviluppo di questi studi tanto a li-

vello di specialisti internazionali quanto a livello di giovani che intendano avviarsi a tali importanti e difficili specializzazioni.

Appare quindi opportuno che, sotto il nome del Caramella, che congiunse nella sua vasta attività tanto gli studi medievali quanto quelli sul pensiero e l'estetica contemporanea, si costituisca un Istituto, la cui vita non resti affidata soltanto agli aleatori contributi che possano giungere dagli enti locali e che non si limiti alla normale attività che è concessa agli organismi universitari. Solo così si potrà impedire che vadano disperse preziose energie e importanti materiali di studio e di ricerca in queste specializzazioni, di cui

le precedenti iniziative palermitane, nei limiti consentiti dalle loro scarse possibilità finanziarie, hanno dimostrato l'importanza e la fecondità. Considerando il costo sempre più elevato sia delle attrezzature e del materiale di studio sia del personale necessario a che tale materiale non vada disperso, viene quindi richiesto un contributo fisso statale nella misura di 60 milioni annui. I risultati di un tale intervento statale che impedisca la vanificazione di alcune fra le energie più vive della cultura non solo siciliana, ma nazionale, si rifletteranno in modo altamente positivo sul prestigio della cultura italiana sul piano europeo e internazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito in Palermo, presso l'Università degli studi, l'Istituto superiore « Santino Caramella ». L'Istituto si propone di promuovere, su piano nazionale e internazionale, l'incremento e lo sviluppo delle attività di studi e di ricerca relative alla storia del pensiero per quanto riguarda il Medioevo, l'estetica e la filosofia moderna.

### Art. 2.

L'Istituto si articola in tre sezioni:

1) sezione medievalistica, per lo sviluppo degli studi relativi al pensiero medievale;

2) sezione estetica, per lo sviluppo degli studi sulle teorie dell'arte e dello spettacolo;

3) sezione filosofica, per lo sviluppo degli studi di storia della filosofia moderna e contemporanea.

### Art. 3.

L'attività dell'Istituto consisterà, oltre che nella pubblicazione sistematica delle opere, edite ed inedite, di Santino Caramella,

nei seguenti compiti: istituzione di una biblioteca specializzata in filosofia medievale e in estetica contemporanea; promozione e pubblicazione di studi e ricerche nell'ambito delle discipline indicate dall'articolo 2; promozione di congressi scientifici sul pensiero medievale e sul pensiero moderno, con particolare riguardo all'estetica; istituzione di corsi di specializzazione in storia della filosofia medievale e moderna, e in estetica.

#### Art. 4.

Organi dell'Istituto sono: il Comitato scientifico, il Presidente, il Consiglio d'amministrazione, il Collegio dei sindaci.

#### Art. 5.

Il Comitato scientifico è composto dai titolari degli insegnamenti di storia medievale, di storia della filosofia e di estetica della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo. Nel caso di più titolari di uno stesso insegnamento, avrà la precedenza il professore più anziano di grado. Al Comitato scientifico spetta l'organizzazione e la direzione di quanto previsto dall'articolo 3.

#### Art. 6.

Il Presidente dell'Istituto è eletto a maggioranza dal Comitato scientifico tra i suoi membri. Esso dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne ha la firma; in caso di assenza o impedimento, esso verrà sostituito del membro più anziano del Comitato scientifico.

#### Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è composto: dal Rettore dell'Università di Palermo o da persona da lui delegata, dal Presidente della Regione siciliana o da persona da lui delegata e dai componenti il Comitato scientifico; dura in carica un triennio ed è rinnovabile. Il Consiglio ha il compito di redigere

e approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività dell'Istituto, provvedere autonomamente all'amministrazione dei beni mobili e immobili dell'Istituto, assumere il personale necessario al funzionamento dello stesso. Esso è presieduto dal Presidente dell'Istituto, e dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno per l'adempimento dei compiti statutari e delle funzioni di legge.

#### Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri: dal direttore amministrativo dell'Università di Palermo, che lo presiede, dal preside della Facoltà di lettere e filosofia o da persona da lui delegata e dall'intendente di finanza o da persona da lui delegata. Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed è rinnovabile; si riunisce secondo le norme vigenti ed ottempera a tutte le disposizioni di legge.

#### Art. 9.

L'Istituto può istituire altre sedi o rappresentanze in Italia o all'estero con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del comitato scientifico.

#### Art. 10.

Al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e all'espletamento delle attività previste dagli articoli 3 e 7 si provvede con uno stanziamento annuo di lire 60 milioni, da corrispondersi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. È data facoltà all'Istituto d'accettare lasciti o donazioni di enti pubblici o privati, di istituti o di persone, previo parere del consiglio di amministrazione.

#### Art. 11.

L'Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta

nell'anno precedente con un relativo rendiconto finanziario.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Rettore dell'Università di Palermo dovrà provvedere alla costituzione degli organi di cui agli articoli 5, 7 e 8. Entro 15 giorni dalla sua costituzione il Comitato scientifico, su invito del Rettore, dovrà provvedere all'elezione del presidente dell'Istituto.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione provvederà, su proposta del Comitato scientifico, ad emanare, entro 6 mesi dalla sua costituzione, un regolamento interno dell'Istituto.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.